

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- TORINO

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 419/2020

Nell'interesse di Angelo Viscusi, nato a Maddaloni (CE) il 13/4/1993 (c.f. VSCNGL93D13E791L) rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec: *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383, nonché in Torino alla Via Largo Migliaro n.16, Cap 10143 presso Avvocato Molinar Min Sabrina

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come in atti;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti

Nonché nei confronti di: dr.ssa **Vittoria Romeo** domiciliata presso l'indirizzo PEC non costituita in giudizio.

Relativi al giudizio per l'annullamento:

a) dell'esito negativo della correzione degli elaborati scritti del ricorrente come riportati nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta della seduta di correzione dell'elaborato del ricorrente sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte;

b) della griglia di valutazione riferita al candidata n.281 con votazioni rese alle risposte date ai singoli quesiti dal ricorrente, sottoscritto dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova scritta.

c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) per quanto di ragione, dell'avviso n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o lesivo per la ricorrente.

Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento in parte qua:

f) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, pubblicata in data 14/08/2020 dell'USR Piemonte nella parte in cui inserisce il ricorrente con "riserva";

g) del decreto dell'USR Piemonte, a firma del direttore generale, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte e dei successivi atti di approvazione degli scorrimenti di graduatoria;

h) per quanto di ragione della relazione a firma del Presidente della Commissione concorsuale per il concorso DSGA Piemonte depositata in giudizio e lesiva degli interessi del ricorrente;

i) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

FATTO

A) Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; il ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, il ricorrente era ammesso a

svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

B) La prima prova, era costituita da sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa: punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa: punti 1 – lacunosa: 1,5 – adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

D) Comunque, l'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui il dott. Viscusi era escluso. In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020.

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

Ebbene, dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso agli atti, richiesto dal ricorrente, è dato constatare che il dott. Viscusi conseguiva la seguente valutazione ai 6 quesiti risposti (doc. 5 - 6):

- **Domanda n. 1** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
1,5

- **Domanda n. 2** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 3** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 4** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 5** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 6** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc...
1,5

Concludendo, il voto finale della prima prova scritta era pari a 16/30, insufficiente per 5 punti rispetto al minimo previsto (21/30) per la correzione del secondo elaborato e l'ammissione agli orali.

Detta valutazione della prova scritta del ricorrente, non essendo aderente ai citati criteri di valutazione, è stata impugnata con il ricorso cui i presenti motivi aggiunti si riferiscono.

In data 8/7/2020 codesto on.le TAR, con ordinanza n. 335/2020 ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alla partecipazione della fase orale del concorso de quo, previa valutazione positiva della seconda prova scritta tecnico-pratica.

Con mail del 10 luglio 2020, l'Amministrazione scolastica comunicava al dott. Viscusi l'esito positivo della correzione della seconda prova con un punteggio pari a 22/30 e, contestualmente, lo convocava il 30 luglio alle ore 11,00 per sostenere la prova orale, presso 'Istituto Tecnico "G. Sommeiller" di Torino.

Anche la prova orale veniva superata brillantemente dal dott. Viscusi, il quale otteneva il punteggio di 27/30 e, pertanto, veniva inserito in coda alla graduatoria definitiva di merito, con riserva.

Tale graduatoria che in questa sede si impugna è illegittima e meritevole di annullamento in considerazione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ, EVIDENTE IRRAZIONALITÀ E RADICALE TRAVISAMENTO DEI FATTI CON CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La valutazione del I elaborato del ricorrente e, conseguentemente, anche la graduatoria definitiva che lo vede posizionato in coda con riserva, sono frutto di una procedura di correzione affetta da grave eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento commesso nella fase di correzione della I prova svolta dalla stessa ed unica Commissione che ha corretto tutti gli elaborati palesemente cambiando metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Infatti, a seguito dell'acquisizione degli elaborati degli altri candidati che hanno conseguito un punteggio pari alla sufficienza emerge con evidenza **la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, in sede di valutazione, tra la prova scritta del ricorrente, contrassegnata dal n. 281 e valutata 16/30 e la prova scritta del candidato n. 485 valutata 21/30.**

Ia. Al riguardo si allega l'elaborato redatto del candidato n. 485 intendendo a tal fine dimostrare la contraddittorietà ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, la quale ha attribuito la sufficienza a prove scritte palesemente carenti, applicando, quindi, criteri di valutazione disomogenei.

Tale disparità di trattamento nel metodo di giudizio, emerge con assoluta chiarezza con riguardo **dalle risposte fornite dai candidati ai quesiti n.n. 2 - 3 - 5 - 6:**

- sulle risposte fornite al **quesito n. 2**, si evidenzia che rispetto al criterio dell'inquadramento normativo sia il ricorrente (n. 281) che il candidato n. 485 hanno ottenuto 1,5 punti. È presente, però, una macroscopica differenza contenutistica; infatti, **il candidato n. 485 non ha individuato**

alcun riferimento normativo rispetto alla materia oggetto di quesito,

al contrario il dott. Viscusi ha correttamente citato: il DPR 275/99 che regolamento l'autonomia scolastica, l'art. 14 della L. 107 del 2015, il D.I. n. 129 del 2018 che regola la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche citandone gli artt. 2, 43, 44, 45.

È indubbio, quindi, che, sotto il profilo della completezza dell'inquadramento normativo, che evidenzia la capacità del candidato di individuare le norme che regolamentano la materia, il ricorrente abbia dimostrato una conoscenza maggiore rispetto a quella dimostrata dal candidato n. 485, che pur è stato valutato, complessivamente, con 5 punti in più.

Sicché, non si comprende per quale ragione contenuti differenti abbiano ottenuto la medesima valutazione, non potendosi giustificare tale evenienza se non con l'applicazione, da parte della Commissione, in un caso (candidato n. 485) di un metro di valutazione più largo e benevolo e nell'altro (dott. Viscusi n. 281) più rigido e restrittivo.

- per le risposte fornite al **quesito n. 3**, per quanto concerne il criterio dell'inquadramento normativo il dott. Viscusi ha ottenuto 1 (lacunosa) punto mentre il candidato n. 485 ha ottenuto 2 punti (ottima).

Ebbene, anche per tale risposta il candidato di comparazione **ha omissso di individuare le normative di riferimento che regolano la materia dei controlli amministrativi e contabile**. Da una rapida lettura della risposta emerge l'assenza di qualsivoglia riferimento a norme di legge, nonostante tale gravissima carenza contenutistica è stato assegnato il massimo punteggio per l'inquadramento normativo (2 punti).

Mentre, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di lacunosa con l'assegnazione di 1 punto, nonostante egli abbia rappresentato in maniera esaustiva il quadro normativo di riferimento, citando: la normativa generale sui controlli interni alle PA stabilita dal D.Lgs. 286/99, il D.I. n. 129/2018 che agli artt. 51 e s.s. disciplina le funzioni dei revisori dei conti all'interno delle istituzioni scolastiche, il D.Lgs. n. 123/2011 che ha provveduto alla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

La disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, dalla quale

discende l'irragionevolezza dell'intero giudizio, risulta incontestabile posto che **una risposta senza riferimenti normativi ha ottenuto il massimo punteggio per il relativo criterio mentre un'altra risposta, completa di richiami, sotto tale profilo ha ottenuto solo 1 punto pari a "lacunosa"**.

- per le risposte fornite al **quesito n. 5**, il candidato n. 485, in merito all'inquadramento normativo, ha ottenuto 1,5 punti (adeguata), mentre il dott. Viscusi ha ottenuto 1 punto (lacunosa). Ebbene, anche in tal caso il giudizio della Commissione non può dirsi esente da una grave disparità di trattamento a danno del ricorrente.

Infatti, oggetto del quesito era la trattazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), veniva, pertanto, richiesto ai candidati, come per tutti gli altri quesiti, di inquadrare l'istituto nella normativa di riferimento citando i riferimenti di legge. Da una rapida lettura della risposta fornita dal candidato di comparazione emerge che egli **non ha citato alcuna norma**, limitandosi ad una descrizione sommaria dell'istituto, omettendo di specificare quali normative lo disciplinano e, conseguentemente, dimostrando una conoscenza carente, quanto meno sotto il profilo normativo, della materia. Nonostante ciò la Commissione ha incomprensibilmente ritenuto di assegnare 1,5 punti – quasi il punteggio massimo – a tale risposta che, si ribadisce, sotto il profilo dell'inquadramento normativo, è, oggettivamente, carente in maniera assoluta.

Al contrario il dott. Viscusi ha citato: il D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro specificando gli artt. 17 e 18 che individuano il soggetto competente alla redazione del DVR e gli ulteriori obblighi del datore di lavoro, gli artt. 72 e s.s. del CCNL 2006/2009 che disciplinano la tutela della salute nell'ambiente di lavoro, l'art. 2087 c.c. rubricato "Tutela delle condizioni di lavoro".

È indubbio che sul piano dell'inquadramento normativo **la risposta fornita dal ricorrente è più completa rispetto a quella fornita dal candidato n. 485**, quest'ultimo, infatti, non ha citato alcuna legge mentre il dott. Viscusi ha descritto in maniera completa ed approfondita il quadro normativo regolatore della materia.

- per le risposte fornite al **quesito n. 6**, per quanto concerne l'inquadramento normativo, il candidato n. 485 ha ottenuto 1,5 punti mentre il ricorrente ha ottenuto 1 punto.

Quest'ultimo quesito riguardava il ruolo del collegio docenti e del consiglio di circolo/istituto rispetto alla redazione del PTOF.

Orbene, nuovamente, il candidato di comparazione non ha individuato alcuna norma di riferimento (esclusa la L. 107 del 2015 che, però, si è limitata a novellare l'art. 3 del DPR 275/99 che resta la norma regolatrice della materia); nonostante tale evidente lacuna contenutistica la Commissione ha assegnato 1,5 punti valutando la risposta "adeguata". Di contro il dott. Viscusi ha correttamente individuato la norma regolatrice della materia, il DPR 275/99, ed in più ha citato: il T.U. 297/94 il cui Capo I regolamento gli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, nonché il D. Lgs. n. 165/2001.

Anche in tal caso, quindi, dalla comparazione delle due risposte e delle relative valutazioni, emerge con assoluta evidenza che la Commissione concorsuale ha applicato per il candidato n. 485 un metro di giudizio più comprensivo e benevolo mentre nei confronti del ricorrente il giudizio è stato molto più rigido e severo.

Ib. Da ciò non può che discendere la manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione che è avvenuta sulla base di criteri non omogenei e anzi assolutamente diversi tra ogni candidato.

Nel caso di specie il giudizio della prova scritta del dott. Viscusi e la conseguente valutazione non appaiono connotati da coerenza, e la evidente contraddittorietà di tale giudizio anche in relazione all'elaborato fornito dal ricorrente ai fini di un riscontro di quanto dedotto e di una comparazione, sono idonei a far dubitare della complessiva attendibilità della valutazione impugnata.

Infine, con riguardo alla censura della disparità di trattamento, si riporta quanto affermato dalla Sez. III del TAR Lazio che, in un'articolata sentenza ove si è chiarita la portata del sindacato del giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali in sede di valutazione, si è espresso nei seguenti termini: "**Nei concorsi pubblici, la**

censura sulla disparità di trattamento deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di una procedura comparativa nell'ambito della quale il giudizio illegittimamente favorevole espresso nei confronti di un concorrente si riflette indirettamente a danno dell'interessato per cui, nell'ambito della procedura comparativa, ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione insufficiente espressa nei suoi confronti, ma anche le eventuali valutazioni illegittimamente sufficienti attribuite alle prove dei concorrenti" (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III, sentenza n. 13399/2019 del 21/11/2019).

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 66 CPA

Ove il Collegio lo ritenga necessario, ai fini di un'approfondita valutazione di quanto pur emerge *ictu oculi* dall'esame delle prove a confronto, si chiede di disporre ai sensi dell'art. 66 CPA la verifica, in anonimo, dell'elaborato del ricorrente insieme ad un campione limitato di elaborati di altri candidati valutati sufficienti dalla Commissione. Si evidenzia che il TAR Lazio nell'ambito del giudizio avente nrg. 6497/2019 e definito con sentenza n. 13399/2019 ha ritenuto opportuno disporre l'incombente istruttorio in questione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti con l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è esente da CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Napoli – Torino, li 16/09/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti